

Glossario tematico e terminologico

Il presente glossario è costituito dalle voci presenti nelle disposizioni legislative e nella documentazione esaminate nel *Quaderno*. Non si limita a riportare le strette definizioni; laddove possibile, ogni voce fornisce anche indicazioni, criteri, prospettive. I brevi testi che accompagnano i termini riproducono in forma pressoché integrale la legge o il documento ogni volta citati.

Il glossario non è esaustivo rispetto alle questioni; può viceversa rappresentare un'utile pista di riattraversamento della tematica del credito e delle passerelle, in forma sintetica, organizzata alfabeticamente e diacronicamente all'interno di ogni voce.

Accoglienza

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Azioni finalizzate alla conoscenza delle proprie potenzialità, alla rimotivazione, alla socializzazione e all'integrazione del gruppo-corso, alla conoscenza del contesto e del progetto formativo, alla definizione e condivisione del "contratto formativo", anche in applicazione della normativa vigente relativa alla "carta dei servizi".

Alternanza scuola-lavoro

(legge 53/03)

Al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare un apposito decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

(4 novembre 2003 Schema del decreto legislativo sull'alternanza scuola-lavoro, in

riferimento all'articolo 4 della legge 53/03)

Con il presente decreto è disciplinata l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi anche mediante la frequenza dei tirocini formativi e di orientamento, nonché attraverso la partecipazione ad esperienze di orientamento e formazione collegate al mondo del lavoro di durata inferiore ad un mese. Le istituzioni scolastiche o formative nei limiti delle risorse loro assegnate, definiscono i criteri per l'individuazione degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza. La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Apprendimento formale

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

L'apprendimento formale si svolge negli istituti d'istruzione e di formazione e porta all'ottenimento di diplomi e qualifiche; esso determina l'impostazione dei modelli d'istruzione e formazione e la percezione generale di "apprendimento".

Apprendimento informale

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

L'apprendimento informale è naturale nella vita quotidiana; esso rischia di essere completamente trascurato, benché costituisca la prima forma di apprendimento. Il fatto che la tecnologia informatica sia entrata prima nelle famiglie che nelle scuole conferma l'importanza dell'apprendimento informale.

Apprendimento lungo tutto l'arco della vita

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

Per apprendimento lungo tutto l'arco della vita s'intende un apprendimento senza soluzioni di continuità da un capo all'altro dell'esistenza.

(Regione Toscana, legge regionale 32/02)

La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il

progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.

(legge 53/03)

E' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

Apprendimento non formale

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

L'apprendimento non formale si svolge al di fuori delle principali strutture d'istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati ufficiali; esso è in genere sottostimato e non ha valore sul mercato del lavoro.

Apprendistato e diritto-dovere di istruzione e formazione

(decreto legislativo 276/03)

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione

professionale.

Biennio integrato

(Emilia Romagna, legge regionale 12/03)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Gli accordi prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta, al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate. Possono partecipare all'attuazione degli accordi gli organismi di formazione professionale accreditati, per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

Certificazione

(dpr. 275/99)

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

(dpr. 257/00)

La certificazione ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può

contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

Come modernizzare al meglio le pratiche e i sistemi nazionali di certificazione per adattarli alle nuove condizioni socioeconomiche? L'Unione intera si pone ora questa domanda sul piano sia politico che professionale. I sistemi d'istruzione e di formazione costituiscono un servizio per il singolo cittadino, per i datori di lavoro e la società civile nel suo insieme. Garantire un riconoscimento visibile e adeguato dell'apprendimento costituisce parte integrante della qualità del servizio fornito. Nell'interesse di un'Europa integrata, sia un mercato del lavoro aperto che i diritti del cittadino di vivere, studiare, formarsi e lavorare in qualsivoglia Stato membro, richiedono che le conoscenze, le competenze e le qualifiche siano più trasparenti e più facilmente "trasferibili" da uno Stato membro all'altro. Notevoli progressi sono già stati raggiunti nel migliorare la trasparenza e il riconoscimento reciproco delle qualifiche, in particolare nel campo dell'istruzione superiore e per taluni professioni regolamentate. Tutti sono, tuttavia, d'accordo nell'affermare che dobbiamo fare molto di più in questo campo, nell'interesse di segmenti della popolazione molto più vasti e del mercato del lavoro. Un riconoscimento esplicito – in qualsivoglia forma – costituisce una motivazione efficace per coloro "che non hanno l'abitudine alla formazione", nonché per coloro che per un lungo periodo sono stati lontani dal mercato del lavoro per motivi di disoccupazione, impegni professionali o malattia. È importante inoltre introdurre forme innovative di certificazione dell'apprendimento non formale al fine di allargare lo spettro del riconoscimento delle qualifiche, indipendentemente dal tipo di utente interessato. È assolutamente indispensabile elaborare sistemi di alta qualità per la "convalida dell'esperienza precedente" e promuoverne l'applicazione nei diversi contesti. I datori di lavoro e gli esaminatori responsabili dell'ammissione negli istituti d'istruzione e di formazione devono essere convinti del valore di questo tipo di certificazione. I sistemi di convalida dell'esperienza precedente valutano e riconoscono le competenze, l'esperienza e il sapere acquisito nel corso del tempo e in diversi contesti, anche nel quadro della formazione non formale o informale. Tali metodi possono rivelare competenze e abilità di cui l'interessato stesso è spesso inconsapevole e il cui valore ai fini dell'esercizio della professione non è da loro riconosciuto. Tale processo richiede la partecipazione attiva del candidato, il che a sua volta rafforza il sentimento di fiducia in se stesso e di autostima. La diversità delle terminologie nazionali e i presupposti culturali che ne sono alla base continua a rendere difficile ogni tentativo di trasparenza e di riconoscimento reciproco delle qualifiche. In questo campo è essenziale, per concepire e attuare sistemi di riconoscimento attendibili e validi, ricorrere all'aiuto di esperti. Questo passo deve essere accompagnato da una maggiore integrazione di coloro che, in ultima analisi, convalidano tali esperienze in pratica e sono al corrente di come i singoli e le imprese utilizzano tali esperienze nella vita quotidiana.

(decreto ministeriale 174/01)

La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

(decreto ministeriale 174/01)

La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l'adozione di strumenti all'uopo previsti. La

certificazione delle competenze può essere effettuata: a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica; b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all'acquisizione di qualifica; c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l'ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. Le certificazioni sono riportate sinteticamente nel libretto formativo del cittadino.

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Le certificazioni delle competenze, rilasciate dalle Regioni, sulla base di modelli e procedure comuni e condivise, sono registrate nel libretto formativo individuale e costituiscono crediti riconoscibili in ambito nazionale e in prospettiva europeo. Per valorizzare le esperienze realizzate in tema di certificazione delle competenze a livello comunitario - in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea e con il "Memorandum per la formazione permanente" - occorre che l'esercizio del diritto alla formazione permanente del lavoratore e dello studente si realizzi attraverso un dispositivo consolidato di Validazione delle Acquisizioni Professionali.

Cittadinanza attiva

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

La cittadinanza attiva riguarda l'eventuale partecipazione dei cittadini a tutte le sfere della vita sociale ed economica, le opportunità di cui essi beneficiano e i rischi che tutto ciò implica, cercando di determinare fino a che punto essi si sentano appartenenti alla società nella quale essi vivono e di avervi voce in capitolo. Per la maggior parte della gente e per la maggior parte della loro vita, l'indipendenza, l'autostima e il benessere sono associati all'esercizio di un impiego retribuito, che rappresenta pertanto un fattore cruciale della qualità generale della loro vita. In questo tipo di universo sociale, riveste una cruciale importanza l'aggiornamento dell'informazione, delle conoscenze e delle competenze. Nelle società della conoscenza, sono gli individui stessi a fare da protagonisti. Ciò che conta maggiormente è la capacità umana di creare e usare le conoscenze in maniera efficace ed intelligente, su basi in costante evoluzione. Per sfruttare al meglio tale capacità le persone devono essere disposte a gestire il proprio destino e capaci di farlo – in breve, diventare cittadini attivi.

Competenza

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Il concetto di "competenza" assume connotazioni e sfumature diverse a seconda dei diversi approcci e modelli che si utilizzano per definirlo. A fini della certificazione si intende con questo termine identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale. Ai fini della progettazione formativa, l'insieme di competenze è stato classificato in una tipologia comprendente tre diverse categorie (competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), che corrispondono ai tre tipi di risorse (di diversa natura) che un soggetto combina nell'esercizio di una prestazione efficace all'interno di un contesto lavorativo.

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Il concetto di competenza per molti versi sostituisce il "repertorio formale di qualifiche", aprendo la strada a una ricerca capace di descrivere i reali contenuti corrispondenti a una qualifica.

("La certificazione delle competenze. Considerazioni e concetti alla luce delle ultime evoluzioni normative" Regione Emilia Romagna, novembre 2002)

Con il termine si identifica l'insieme di risorse (conoscenze, abilità) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo e, più in generale, per affrontare il proprio sviluppo personale e professionale. La complessità terminologica fa riferimento: alla centralità del soggetto (non vi sono competenze in sé, ma persone competenti); alla competenza vista come prerequisito essenziale, ma non esclusivo di ogni efficace prestazione lavorativa; alla fondamentale importanza giocata dal contesto di apprendimento in cui si sviluppa e si utilizza la competenza; alla multidimensionalità del concetto ed in particolare al peso delle componenti cognitive messe in gioco; alla dinamicità della competenza, intesa come variabilità nel tempo del suo possesso da parte dell'individuo.

Competenza (formazione della)

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Le caratteristiche proprie dell'individuo (motivazioni, conoscenze, ecc.) predicono i comportamenti secondo un modello di flusso causale ed è proprio dalla loro combinazione che si generano le competenze. Queste ultime non derivano solo dall'insieme dei saperi professionali specifici, ma sono la risultante della modalità di gestione e organizzazione strategica di questi da parte dell'individuo. Nel processo di acquisizione delle competenze entrano in giuoco variabili di livello elevato, quali la strategia di elaborazione, adattabilità, capacità di problem solving. Le competenze possono essere anche definite come "skill in context", in quanto le conoscenze/capacità dell'individuo da sole non bastano a spiegare un comportamento lavorativo efficace, ma esse vanno riferite ad un contesto in cui vengono esercitate. Le competenze costituiscono il risultato di un continuo processo di costruzione attiva operato dalla persona in relazione all'ambiente in cui agisce e per tale ragione sono caratterizzate da una continua dinamicità, tanto che gli esperti parlano di "manutenzione" delle competenze.

Competenza di base

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al lavoro e alle professioni, costituendo in questo modo un moderno diritto di cittadinanza. Lingue, informatica di base, economia, legislazione e contrattualistica del lavoro sono soltanto alcuni degli esempi possibili di tali competenze.

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

Le nuove competenze di base menzionate nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona sono le competenze relative alle tecnologie dell'informazione, la conoscenza delle lingue straniere, una cultura tecnologica, lo spirito d'impresa e le competenze sociali. L'elenco non è certo completo, ma copre comunque gli ambiti più importanti. Esso non intende peraltro negare l'importanza delle qualifiche di base tradizionali – leggere, scrivere e far di conto. È importante inoltre sottolineare che non si tratta in questo caso di un elenco di materie o di discipline che risalgono ai tempi della scuola o a una successiva formazione. Essa definisce ampi ambiti di conoscenza e di competenza, interdisciplinari: ad esempio, la padronanza delle lingue straniere richiede anche l'acquisizione di abilità tecniche, culturali ed estetiche, utili alla comunicazione, al rendimento e alla valutazione. Di conseguenza, il contenuto e la funzione delle competenze generali, professionali e sociali, si possono definire sempre più complementari. Come spunto di discussione il presente Memorandum definisce le nuove competenze di base come le competenze indispensabili alla partecipazione attiva nella

società e nell'economia della conoscenza – sul mercato del lavoro e sul luogo di lavoro stesso, in seno a comunità "reali" e virtuali, nonché in una democrazia – in quanto persona dotata di una percezione coerente della propria identità e dell'orientamento della propria vita. Alcune di queste competenze, quali l'alfabetizzazione digitale, sono del tutto nuove, mentre altre, tra cui la conoscenza delle lingue straniere, acquisiscono rispetto al passato un'importanza sempre maggiore e per un numero sempre maggiore di persone. Anche le competenze sociali, quali la fiducia in sé stessi, l'autodeterminazione e la capacità di assumere dei rischi, sono sempre più determinanti, in quanto si suppone che le persone acquistino sempre maggiore autonomia rispetto al passato. Le competenze relative allo spirito imprenditoriale si traducono nella capacità dell'individuo di migliorare la sua prestazione sul piano professionale e nella capacità di diversificare le attività di una società. Esse favoriscono anche la creazione di impiego, sia nelle società esistenti, in particolare nelle PMI, che nell'ambito del lavoro indipendente. Imparare ad apprendere, sapersi adattare al cambiamento e gestire i grandi flussi d'informazione sono le competenze generali di cui ciascuno di noi oggi dovrebbe disporre. I datori di lavoro esigono sempre più dalla manodopera la capacità di apprendere, di assimilare rapidamente le nuove competenze e di adattarsi alle nuove sfide e situazioni.

Competenza professionale

(Conferenza Stato/Regioni 18 febbraio 2000)

Sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale.

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Le competenze professionali sono da intendersi come l'insieme di saperi tecnici, ossia di saperi legati a una determinata attività professionale, di capacità di azione, cioè di conoscenze procedurali, capacità di risolvere creativamente e autonomamente le situazioni di lavoro non prevedibili e poco strutturate, e di capacità contestuali, che rendono l'individuo in grado di adattare la propria competenza all'evoluzione del contesto professionale e sociale.

Competenza trasversale

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

All'interno delle competenze trasversali occorre considerare tutto quell'insieme di risorse cognitive e metodologiche che l'esperienza scolastica e universitaria consente di sviluppare e rendere patrimonio stabile del soggetto, anche se spesso esso viene declinato con linguaggi diversi.

Credito

(legge 144/99, art. 68)

Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono credito per il passaggio da un sistema all'altro.

(legge 30/00, oggi abrogata) La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti

valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

Credito formativo

(dpr. 323/98)

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai consigli di classe. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

(legge 196/97)

E' attribuito valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro.

(dpr. 275/99)

Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

(decreto interministeriale 436/00)

Per credito formativo si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

(decreto ministeriale 174/01)

Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Per credito formativo s'intende: l'insieme di competenze che possono essere riconosciute nell'ambito di un diverso percorso di formazione o di lavoro, e le modalità del loro riconoscimento. Il riconoscimento reciproco dei crediti dovrà avvenire attraverso un sistema di regole, predefinite e condivise, che ne sostenga il trasferimento da un sistema a un altro, favorendone l'effettiva spendibilità. A tal fine la certificazione, intermedia e finale – riferibile a competenze autonome o aggregabili in

qualifiche o titoli di studio -porta a trasparenza le competenze acquisite durante il percorso formativo. I percorsi formativi sono strutturati in blocchi coerenti di moduli formativi (quali le unità formative capitalizzabili) che consentono l'acquisizione delle competenze definite nelle unità capitalizzabili.

Credito (riconoscimento di)

(dpr. 275/99)

I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Le competenze acquisite nei percorsi formativi possono valere quale credito formativo rispetto ad altri sistemi (scuola, università, formazione professionale), ferma restando ogni determinazione che le singole istituzioni adottano nella loro autonomia. Tale indicazione di credito dovrà essere riferita oltre che all'ambito di spendibilità, anche alla specifica struttura/strutture che si impegnano a riconoscerlo, verso quale percorso formativo/accademico e la validità nel tempo del credito stesso. Qualora il valore di credito delle diverse unità o moduli in cui si struttura il percorso formativo non sia preventivamente definito, esso sarà invece determinato di volta in volta dal sistema che riceve in ingresso l'allievo in uscita.

(decreto interministeriale 436/00)

L'accREDITAMENTO delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale.

("La certificazione delle competenze. Considerazioni e concetti alla luce delle ultime evoluzioni normative" Regione Emilia Romagna, novembre 2002)

Per riconoscimento/attestazione si intende la funzione di natura formale posta a garanzia istituzionale, finalizzata a sancire da un lato le competenze già acquisite per l'accesso, dall'altro i crediti formativi ai fini di una fruizione personalizzata del percorso.

(Emilia Romagna, legge regionale 12/03)

Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.

Curricolo personalizzato

(dpr. 275/99)

Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

Educazione degli adulti

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

L'educazione degli adulti è costituita dall'insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professionale certificata) e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa, educazione fisico-motoria) rivolte ai cittadini in età adulta, aventi per obiettivo la formazione di competenze personali di base nei diversi campi e di competenze di base trasferibili e certificabili.

Figura professionale

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Per figura professionale s'intende: figure con valenza nazionale, ampie e non parcellizzate ("a banda larga"), ideali, delineate in una logica di anticipazione dei fabbisogni professionali nel medio periodo. Esse debbono consentire un'ampia autonomia delle Regioni nella contestualizzazione delle figure a livello territoriale. Le attività professionali utili ai fini della definizione dello standard sono quelle ritenute fondamentali - cioè senza le quali la figura non è riconoscibile - e maggiormente qualificanti sotto l'aspetto formativo. Le figure professionali, le relative attività e i correlati standard di competenze sono individuati dai Comitati di Settore attraverso l'esame di tutte le indagini, ricerche e sperimentazioni, nazionali e locali, relative ai fabbisogni professionali, a partire da quelle elaborate dagli Organismi Bilaterali (screening).

Formazione

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Azioni di acquisizione di competenze professionali secondo una predefinita sequenza di moduli formativi realizzati in aula, laboratorio, stage.

Formazione corsuale

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Per formazione corsuale si intende un intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali rivolto a un gruppo omogeneo di partecipanti, erogato con modalità formative in presenza, alternate a stage aziendali, sulla base di una progettazione e pianificazione predefinite. La formazione corsuale nella sua articolazione più complessa (ad es. nelle tipologie di formazione al lavoro) può prevedere tre momenti: accoglienza, formazione, formazione per l'inserimento.

Formazione individualizzata

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Per formazione individualizzata si intende un intervento finalizzato all'acquisizione di competenze professionali, erogato con modalità diverse più rispondenti alle esigenze dei singoli partecipanti; tali modalità possono comprendere la partecipazione "individuale" a formazione corsuale con la utilizzazione di "bonus" finanziari e/o la fruizione di congedi

lavorativi; il tutoring sul lavoro ad individui o piccoli gruppi da parte di esperti; la utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.

Formazione per l'inserimento

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Azioni finalizzate all'acquisizione di competenze metodologiche per attivare strategie personali di entrata nel mondo del lavoro o come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo.

Formazione professionale

(decreto legislativo 112/98)

Per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli. La "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

Istruzione di base

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

Affinché si possano verificare le condizioni e le motivazioni a un apprendimento permanente, è necessaria una "istruzione di base di qualità per tutti", fin dalla prima infanzia. L'istruzione di base, seguita da un'istruzione o una formazione iniziali, dovrà consentire a tutti i giovani di acquisire le nuove competenze di base richieste in una economia fondata sulla conoscenza. Essa dovrà inoltre "insegnare ad apprendere" e far sì che essi assumano un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento.

(decreto legislativo 23 gennaio 2004)

In ogni età della vita, occorre stimolare l'individuo al meglio, tenendo conto delle sfaccettature della sua personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie "competenze". Per questo, se qualcuno non ha potuto godere di adeguate sollecitazioni educative, ha il diritto di essere messo nelle condizioni di recuperarle. Perché se è vero che le funzioni non esercitate tendono ad atrofizzarsi, o quantomeno ad indebolirsi nella rapidità di risposta, è anche vero che l'elasticità e la complessità della mente e dell'esperienza umane sono tali da consentire, per tutta la vita, recuperi e anche progressivi miglioramenti generali e specifici della personalità e della qualità della propria cultura. Allo stesso modo, se un soggetto è stato sottoposto a stimolazioni educative molto ricche nei periodi sensibili dello sviluppo o, addirittura, a stimolazioni precoci, non per questo ha la certezza che i vantaggi competitivi acquisiti non si esauriscano nel tempo. Il processo educativo individuale, infatti, ha inizio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamica di conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guadagnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre. Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle

proprie capacità, a partire da coloro che sono "diversamente abili". Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che possa ridurre l'integralità della persona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile per sottrazione. La prospettiva educativa sollecita sempre, infatti, tutte le capacità di un individuo e valorizza tutte le risorse disponibili nei vari processi evolutivi: solo così diventa possibile uno sviluppo equilibrato che, facendo leva sui punti di forza, permetta di sviluppare i punti di debolezza, soprattutto in quelle situazioni che appaiono ancora ripiegate su se stesse. Allo stesso modo, qualsiasi condizione di eccellenza in un campo dell'esperienza educativa e culturale non può essere la giustificazione per trascurarne o abbandonarne altri. L'educazione, dunque, è nemica di ogni parzialità ed esige costantemente uno sviluppo armonico, integrale ed integrato di tutte le dimensioni della persona e in tutti i momenti della vita. Alla luce di queste consapevolezze il Primo Ciclo di istruzione, dai 6 ai 14 anni, è un passaggio fondamentale per la costruzione del "progetto di vita" di ogni persona perché fornisce le basi che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in modo positivo le esperienze successive proprie del Secondo Ciclo di istruzione e di formazione e, in particolare, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e civile in questa particolare fase dell'età evolutiva.

Istruzione e formazione permanente

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

La nozione di istruzione e formazione permanente non rappresenta più semplicemente un aspetto della formazione generale e professionale, ma deve diventare il principio informatore dell'offerta e della domanda in qualsivoglia contesto dell'apprendimento. Tutti coloro che vivono in Europa, senza alcuna eccezione, dovranno avere le stesse opportunità per adattarsi alle esigenze del cambiamento economico e sociale e contribuire attivamente alla costruzione del futuro dell'Europa. Oggi più che mai, l'accesso ad informazioni e conoscenze aggiornate, nonché la volontà e la capacità di sfruttare tali risorse in maniera intelligente a fini personali o nell'interesse della collettività, costituiscono fattori cruciali per rafforzare la competitività dell'Europa e migliorare le capacità d'inserimento professionali e di adattamento della sua manodopera. Oggi più che mai, il singolo desidera essere l'artefice della propria vita, e mai come ora deve contribuire attivamente alla società e imparare ad accettare la diversità culturale, etnica e linguistica.

Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts)

(legge 144/99, art. 69)

Per riqualificare e ampliare l'offerta formative destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'Ifts, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'Ifts concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. La certificazione rilasciata in esito ai corsi, che attesta le competenze acquisite, è valida in ambito nazionale.

(decreto interministeriale 436/00)

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, denominato Ifts, è articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con

particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università. I percorsi Ifts, pertanto sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione anche degli adulti occupati; rispondono agli standard funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.

Libretto formativo

(Conferenza Stato/Regioni 18 febbraio 2000)

Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le Regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e Regioni interessate.

(Emilia Romagna, legge regionale 12/03)

Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, nonché dichiarazioni di autoformazione.

(decreto legislativo 276/03)

Il «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

Lifelong learning

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Il nuovo sistema integrato di educazione si muove in una prospettiva di life long learning e per questo intende portare a sinergia l'insieme delle opportunità formative che interessano i cittadini, in relazione ai diversi problemi e interessi che caratterizzano le diverse fasi e i diversi momenti dell'esistenza. Il modello formativo si caratterizza per l'offerta di una molteplicità di percorsi aperti e flessibili e di specifiche opportunità, al fine di essere centrato sulle condizioni di partecipazione degli iscritti e favorire l'ingresso in formazione di soggetti adulti di ogni età. Esso si caratterizza per la modularità dei percorsi e per la flessibilità dei moduli che lo compongono, ognuno finito in sé e riconosciuto, eventualmente, anche quale credito formativo dai soggetti coinvolti sia per la prosecuzione degli studi (nel sistema scolastico e professionale) sia per una professionalizzazione dell'individuo secondo una modalità di quantificazione stabilita fra le istituzioni interessate ai fini della relativa esigibilità e basata su standard minimi

concertati a livello nazionale. Si potrà prevedere il riconoscimento di crediti ai fini della riduzione del percorso scolastico o del percorso di professionalizzazione. Potranno essere riconosciute competenze acquisite anche all'esterno delle agenzie specializzate nell'istruzione e nella formazione professionale e, in particolare, nelle agenzie la cui offerta è inclusa nei piani elaborati a livello regionale e locale.

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

L'espressione "istruzione e formazione permanente" (lifelong learning), vale a dire lungo l'intero arco della vita, sottolinea la durata della formazione: si tratta infatti di una formazione costante o ad intervalli regolari.

Lifewide learning

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

Il neologismo "lifewide learning" (istruzione e formazione che abbraccia tutti gli aspetti della vita) sottolinea l'estensione "orizzontale" della formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase della vita.

Modulo formativo

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Il modulo formativo è definito come un insieme strutturato di esperienze di apprendimento, ben identificato nelle condizioni di partenza e negli obiettivi di arrivo. In tale senso, il concetto di "modulo" potrebbe essere considerato corrispondente a quello di "unità formativa": ma da un punto di vista operativo può essere opportuno tenerli distinti, conferendo al secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece può essere conferito alla unità formativa.

Motivazione all'apprendimento

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

La pianificazione di azioni coerenti d'istruzione e formazione permanente sarà possibile solo in presenza di un'adeguata motivazione nei confronti dell'apprendimento. La gente non avrà voglia di continuare a sottoporsi alla formazione se le sue esperienze precedenti saranno state vane o addirittura negative sul piano personale. Non vorrà proseguire se non avrà accesso a possibilità adeguate di formazione a causa di problemi di orario, di ritmo, di luogo o di costi. Non sarà inoltre motivata se il contenuto e i metodi didattici non terranno sufficientemente conto del suo ambiente culturale e delle esperienze precedenti. Si rifiuterà d'investire tempo, energia e danaro in nuovi corsi di formazione se le conoscenze, le qualifiche e le competenze già acquisite non saranno riconosciute in maniera adeguata, sia sul piano personale, che nell'evoluzione della carriera professionale. La volontà individuale di apprendere e la diversità dell'offerta sono le ultime condizioni indispensabili per la messa in pratica e la riuscita dell'istruzione e formazione permanente. È essenziale rafforzare non solo l'offerta, ma anche la domanda di formazione soprattutto nei confronti di coloro che meno hanno beneficiato finora delle strutture didattiche formative. Ciascuno dovrà avere la possibilità di seguire, senza alcuna restrizione, percorsi di formazione a sua scelta, senza essere obbligato a rispettare filiere predeterminate per raggiungere obiettivi specifici. Ciò significa semplicemente che i sistemi di formazione e d'istruzione devono adattarsi ai bisogni dell'individuo e non viceversa.

Obbligo formativo

(legge 144/99, art. 68)

Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.

Occupabilità

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

L'occupabilità, vale a dire la capacità di trovare e conservare il posto di lavoro, costituisce una dimensione essenziale della cittadinanza attiva, ma è anche la premessa determinante per ottenere la piena occupazione, per migliorare la competitività dell'Europa e garantirne la prosperità nella "nuova economia".

Orientamento

(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 30 ottobre 2000)

In passato, il passaggio dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro era un evento unico nell'esistenza delle persone, che accadeva quando i giovani lasciavano la scuola o l'università per trovare un lavoro, eventualmente aver forse seguito uno o più periodi di formazione professionale. Oggi, può succedere a chiunque di noi di aver bisogno di informazioni e consigli sulla "strada da prendere" in diversi momenti della nostra vita e in maniera pressoché imprevedibile. Il cambiamento diventa parte integrante della pianificazione e dell'attuazione permanente di un progetto di vita in cui il lavoro retribuito non rappresenta che una delle componenti, per importante che sia. Per valutare le diverse alternative e adottare una decisione è necessario disporre di informazioni pertinenti e precise, ma anche i consigli degli operatori possono spesso aiutare a chiarirsi le idee. In tale contesto, è necessario adottare un nuovo metodo che preveda l'orientamento come un servizio accessibile a tutti in permanenza, senza più distinguere tra orientamento scolastico, professionale e personale, e si rivolga ad un pubblico nuovo. Vivere e lavorare nella società della conoscenza richiedono cittadini attivi che vogliono gestire autonomamente il loro percorso personale e professionale. Ciò significa che tali servizi devono essere non più incentrati sull'offerta, bensì sulla domanda, focalizzando l'interesse sui bisogni e le esigenze degli utenti. Il compito dell'orientatore consiste in questo caso nell'accompagnare le persone in questo viaggio individuale attraverso la vita, motivandoli, fornendo loro informazioni pertinenti e facilitandone le scelte. Questo compito implica un approccio più attivo che consiste nel cercare volontariamente un contatto con la persona, invece di aspettare che sia lei a chiedere consiglio, e nel seguirne personalmente i progressi realizzati. Esso implica inoltre azioni per prevenire l'abbandono scolastico e perseguire il rientro di chi lo ha vissuto. Il futuro ruolo degli operatori dell'orientamento si potrebbe descrivere come una "mediazione". Tenendo sempre presenti gli interessi del cliente, il "mediatore d'orientamento" è capace di sfruttare e adeguare una vasta gamma di informazioni che saranno d'aiuto al cliente nella scelta della via da seguire. Le fonti d'informazione e gli strumenti diagnostici basati sulle TIC e su Internet aprono nuovi orizzonti, che migliorano la gamma e la qualità dei servizi di orientamento. Essi possono arricchire e rafforzare il ruolo dell'operatore, ma non possono sostituirlo, senza contare che le nuove tecnologie creano a loro volta nuovi potenziali problemi. Ad esempio, gli specialisti dell'orientamento dovranno acquisire un livello elevato di competenze nella gestione e nell'analisi dell'informazione. Essi dovranno aiutare la gente ad orientarsi nel labirinto dell'informazione e a cercare ciò che risponde in maniera pertinente ed utile ai loro

bisogni. La globalizzazione delle prestazioni di formazione renderà inoltre necessari dei chiarimenti sulla qualità dell'offerta. Per tutte queste ragioni, i servizi di orientamento e consulenza devono evolvere verso stili di servizio più "olistici", in grado di soddisfare bisogni, esigenze e pubblici diversi. È evidente che tali servizi devono essere localmente accessibili. Gli specialisti dell'orientamento devono essere al corrente della situazione personale e sociale delle persone alle quali forniscono informazioni e consigli, ma devono anche conoscere il profilo del mercato del lavoro locale e le richieste dei datori di lavoro. Inoltre, i servizi di orientamento devono essere maggiormente integrati in reti di servizi personali, sociali e pedagogici tra loro correlati – il che faciliterà la messa in comune di conoscenze specializzate, di esperienze e di risorse. In questi ultimi anni è emerso sempre più chiaramente che buona parte dell'informazione e dei consigli era ottenuta tramite canali non formali o informali. I servizi professionali di orientamento e consulenza tengono sempre più conto di tali fattori, non solo stabilendo collegamenti in rete con associazioni locali e gruppi di volontariato, ma anche istituendo "servizi di accesso facilitati" in contesti familiari. Tali strategie contribuiscono in maniera considerevole a migliorare l'accesso ai gruppi della popolazione più svantaggiati. Originariamente, l'orientamento era un servizio pubblico, concepito per aiutare nella transizione iniziale dalla scuola al mercato del lavoro. Negli ultimi trent'anni sono sorti molteplici servizi privati, in particolare per personale altamente qualificato. In taluni Stati membri molti servizi di orientamento e consulenza sono totalmente o parzialmente privatizzati. Le imprese stesse hanno cominciato ad investire nei servizi di orientamento a favore dei loro dipendenti. Tuttavia resta responsabilità del settore pubblico fissare norme minime di qualità e definire i diritti di ciascuno.

(decreto legislativo 23 gennaio 2004, Allegato D)

A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo, elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. A questo scopo, egli collabora responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e con la famiglia nella preparazione del Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagisce con i singoli individui e con le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e alla attuazione del proprio progetto di vita; infine, dimostra disponibilità a verificare con costanza l'adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale.

Orientamento (consulenza)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

La consulenza orientativa si configura come una "relazione di aiuto individualizzato" che mira a favorire, anche mediante la metodologia del "Bilancio di competenze", la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini, capacità e interessi e la chiarificazione delle motivazioni per giungere a definire un proprio progetto professionale e a individuare le vie per attuarlo. Per utenti che presentano fenomeni di disorientamento e/o disadattamento vengono realizzati interventi specialistici di carattere psico-pedagogico.

Orientamento (formazione)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

La formazione orientativa è rappresentata dalla erogazione di moduli brevi destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni informativo-formativi, su particolari aree tematiche connesse al processo orientativo.

Orientamento (informazione)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

L'informazione orientativa è rappresentata da un sistema informativo strutturato, cartaceo e/o multimediale, su opportunità di formazione e di lavoro, aperto ai bisogni informativi di utenze giovani e/o adulte e accessibile mediante esplorazioni personali e/o con l'assistenza di un esperto.

Passerella

(Dpr. 257/00)

Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale, dall'amministrazione provinciale. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite e individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche. Ai fini del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

(legge 53/03)

E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Percorso formativo integrato

(Dpr. 257/00)

Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti: a) percorsi con integrazione curricolare, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale; b) percorsi con arricchimento curricolare, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.

(Regione Toscana, legge regionale 32/02)

La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.

Sistema regionale integrato

(Regione Toscana, legge regionale 32/02)

Il sistema regionale integrato garantisce, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. Gli interventi concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi: a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi; b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro; c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi; d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta; e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali; f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale; g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro; h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge; i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi

indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.

(Emilia Romagna, legge regionale 12/03)

Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure. La Regione e gli enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni. La Regione e gli enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.

Standard

(decreto interministeriale 436/00)

Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a se stanti possono essere riconosciute come crediti formativi. Gli standard minimi delle competenze, riferiti ai percorsi strutturati, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale. Lo standard contiene: a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; b) i requisiti richiesti per l'accesso; c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti.

Standard (livello nazionale)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Il livello nazionale definisce il sistema di standard minimi di competenze, i quali individuano la base minima comune di competenze di una figura di riferimento. A tal

fine, la Conferenza Unificata definisce, su proposta della sede di coordinamento, indirizzo e verifica, procedure condivise che ne assicurino la definizione, il reciproco riconoscimento e le modalità per l'aggiornamento continuo del sistema, necessario per rispondere ai mutamenti del mondo del lavoro, nonché sedi stabili quali i Comitati nazionali di Settore, composti da esperti dei Ministeri interessati, Regioni, EE.LL. e parti sociali maggiormente rappresentative. Il rispetto degli standard nazionali è condizione per il rilascio della certificazione dei percorsi formativi, valida su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, riconoscibile in ambito europeo.

(Conferenza Stato/Regioni 15 gennaio 2004)

Compete all'ambito nazionale la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali; la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale); la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione); la definizione degli standard formativi minimi delle competenze; l'individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Standard (livello regionale)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Le Regioni, sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali locali e attraverso la concertazione tra le istituzioni e con le parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, programmano l'offerta formativa sulla base degli standard nazionali di competenze delle figure professionali, che contestualizzano rispetto alla specificità della domanda locale individuando le competenze aggiuntive necessarie. In tal modo, ciascuna figura "a banda larga" può essere declinata in specifici profili professionali regionali. Le Regioni inoltre possono promuovere progetti pilota per profili professionali non riferibili a figure standardizzate, corrispondenti ai fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro nel confronto con le parti sociali a livello regionale. Al fine di garantire l'eventuale standardizzazione di nuove figure professionali sono definite procedure nazionali condivise e concertate con le parti sociali. In coerenza con le responsabilità istituzionali ridefinite nel titolo V, i dispositivi specifici nei quali si sostanzia il sistema degli standard sono da ascrivere alla esclusiva competenza regionale.

(Conferenza Stato/Regioni 15 gennaio 2004)

Compete all'ambito regionale il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto; la contestualizzazione territoriale delle competenze; le modalità e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi; gli standard di progettazione; la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Standard (sistema nazionale)

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Il sistema nazionale degli standard di competenze e di certificazione deve assicurare il diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito nazionale e in prospettiva in ambito europeo, consentendo in tal modo la realizzazione del diritto alla formazione permanente, che presuppone il riconoscimento dei crediti formativi ovunque acquisiti e la capitalizzazione delle competenze, da certificare nel libretto personale. In tale direzione si muovono le direttive e gli orientamenti dell'Unione Europea e lo stesso "Memorandum per la formazione permanente". Poiché il tema posto attiene in linea di principio a tutti gli ambiti formativi, e poiché è di tutta evidenza che gli standard e la

certificazione definiti in ciascuna filiera debbano rispondere a criteri comuni, in grado di renderli reciprocamente riconoscibili, al fine di consentire allo studente e al lavoratore di poter capitalizzare i crediti formativi comunque acquisiti - nei diversi ambiti formativi e nel lavoro – si ritiene necessaria la definizione di principi e di regole che consentano la comunicabilità tra i diversi sistemi. L'applicazione di tale principio implica che le decisioni relative alla definizione degli standard ed alle linee guida per la loro traduzione in ambito locale siano elaborate in sedi stabili di concertazione tra Ministeri interessati, Regioni e EE.LL. e siano adottate tramite accordi in Conferenza unificata Stato - Regioni, prima dell'adozione formale del provvedimento. Analogamente, a livello regionale, quando le decisioni da assumere coinvolgano settori formativi la cui titolarità spetta in tutto o in parte ad altri livelli istituzionali, è necessario prevedere sedi stabili di concertazione per la definizione delle intese necessarie. Il confronto tra le istituzioni competenti per i processi formativi e le parti sociali maggiormente rappresentative è determinante in tutte le fasi, nazionali e territoriali, di elaborazione, di attuazione e di mantenimento del sistema degli standard nazionali, per assicurare la rispondenza tra l'offerta formativa e la domanda di professionalità espressa dal mondo del lavoro e la stessa "occupabilità". E' compito infatti delle parti sociali (associazioni delle imprese e sindacati dei lavoratori), a partire dalle diverse indagini sulla domanda di professionalità realizzate su scala nazionale e locale, individuare e, successivamente, validare con le istituzioni le figure professionali di riferimento, le attività professionali caratterizzanti e le correlate competenze. Pertanto la partecipazione delle parti sociali maggiormente rappresentative alle sedi di concertazione istituzionale, a livello nazionale e regionale, è da considerarsi un elemento strutturale del sistema. Per quanto attiene all'assetto istituzionale e al ruolo dei diversi soggetti nella definizione del sistema nazionale degli standard e di certificazione, si propone di delineare un sistema circolare, all'interno del quale le funzioni dei diversi soggetti siano diverse e complementari. Infatti, partendo dalle esperienze e dalle sperimentazioni del territorio, si perviene a livello nazionale, attraverso le proposte dei Comitati di settore, alla definizione di standard nazionali che, successivamente, si contestualizzano a livello territoriale, aggiungendo e ampliando le competenze necessarie per rispondere alla domanda locale di professionalità. Dal territorio, inoltre, arrivano i flussi informativi per l'aggiornamento continuo e la verifica del sistema a livello nazionale. In tal modo è possibile assicurare la flessibilità del sistema e la rispondenza ai mutamenti delle professionalità.

Standard minimi nazionali

(decreto ministeriale 174/01)

Gli standard minimi nazionali contengono in relazione ai diversi settori produttivi: a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano; b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze; c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali.

(Conferenza Stato/Regioni 1 agosto 2002)

Per standard minimi di competenze s'intende: il risultato minimo in esito ai percorsi formativi, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che, a sé stanti, possono essere riconosciute come crediti formativi. Si propone, a tal proposito, in questa fase, l'adozione del modello descrittivo proposto dall'ISFOL, già in via di sperimentazione da alcuni anni in alcune Regioni e territori, relativo alla tipologia delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali; gli standard di competenze, da riferire a figure professionali, sono strutturati in unità capitalizzabili, intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità. Le unità capitalizzabili possono dar luogo a crediti formativi. Le soluzioni didattiche e le modalità organizzative dei percorsi formativi sono affidate all'autonomia dei soggetti formativi territoriali nel quadro dei

criteri e dei principi definiti in ambito regionale.

(“La certificazione delle competenze. Considerazioni e concetti alla luce delle ultime evoluzioni normative” Regione Emilia Romagna, novembre 2002)

Gli standard di competenze minime nazionali, di base, trasversali e tecnico professionali, vanno definiti tenendo presente i seguenti criteri: 1) gli standard di competenza non si devono confondere, quindi non devono coincidere, con il programma dei corsi, confermando il principio di costituire elementi essenziali della occupabilità delle persone; 2) gli standard hanno caratteristiche di essenzialità e chiarezza terminologica, per realizzare un sistema di comunicazione diretta tra persona ed ambiente sociale ed economico. Per standard di competenze si intende l'essenziale riferimento per raggiungere omogenei livelli qualitativi e di spendibilità in esito ad un percorso formativo. Standardizzare significa ridurre la varietà alla sua forma “normale” e comunemente riconosciuta come valida. Ciò che si perde in ampiezza, lo si guadagna – se correttamente definito – in trasparenza ed efficacia dei processi di scambio. Lo standard è dunque ad un tempo un requisito di progettazione (il riferimento a monte che definisce le caratteristiche minime da raggiungere) ed un indicatore di conformità (il riferimento a valle assunto da un processo di valutazione). Per standard minimo di competenze si intende la base minima comune di competenze da acquisire in esito ad un percorso formativo, che la persona deve dimostrare di possedere.

(decreto legislativo 23 gennaio 2004, Allegato D)

Il Profilo rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del Primo Ciclo di istruzione, ovvero una formazione di competenze analiticamente declinata. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; interagire con l'ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; risolvere i problemi che di volta in volta incontra; riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre; comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; maturare il senso del bello; conferire senso alla vita.

Unità di competenza capitalizzabile

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Essa è stata concepita nel nostro Paese come un insieme di competenze autonomamente significativo (autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità, ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.

Unità formativa

(Conferenza Stato/Regioni 2 marzo 2000)

Le competenze divengono l'obiettivo di riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui si compone il percorso. Tali sequenze assumono la denominazione di “unità formative”, e possono o meno corrispondere a una unità capitalizzabile di competenza. Ciascuna unità formativa è definita da una denominazione specifica (titolo), dalle competenze-obiettivo, dai contenuti, dalla durata, dalle modalità formative e dalle modalità di valutazione previste.